

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3474

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTONI, BALZAMO, ALAGNA, FERRARINI, D'ADDARIO,  
CURCI, LA GANGA, BARBALACE, POLVERARI, ARTIOLI,  
BUFFONI**

*Presentata il 21 dicembre 1988*

**Norme integrative alla regolamentazione ed alle funzioni  
degli appartenenti al Corpo della polizia municipale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È largamente sentita, da più parti, l'esigenza di porre mano ad alcune modifiche dell'attuale normativa concernente le attuazioni e le funzioni degli appartenenti al Corpo della polizia municipale.

È noto che l'emanazione del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 « regolamento concernente l'arruolamento degli appartenenti alla polizia municipale », nell'ambito di un sempre maggiore e più efficiente ed efficace ruolo del corpo, le singole

polizie municipali svolgono un'attività anche di prevenzione, repressione e collaborazione con la polizia giudiziaria di pubblica sicurezza, per cui alcune modifiche di sostanza urgono per facilitare questa azione anche di supporto quanto mai preziosa.

Da quanto precede, la presente proposta si prefigge alcune modifiche alla normativa riguardante l'acquisto, la detenzione, il posto, il trasporto e l'uso delle armi e munizioni per i corpi di polizia municipale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 le parole « purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza » sono sostituite dalle seguenti: « e del territorio di appartenenza ».

## ART. 2.

1. All'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6. Il personale appartenente al corpo di polizia urbana, per l'espletamento delle funzioni di attribuzioni di cui ai precedenti articoli, riveste la qualifica di:

a) ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di procedura penale;

b) ufficiale o agente di polizia stradale a norma dell'articolo 137 del codice della strada;

c) agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 ».

## ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole « alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « ed i Corpi ed i servizi di polizia municipale ».